

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)
DEL COMUNE DI PIACENZA**

Art. 1
Oggetto

1. Il Comune di Piacenza si dota, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150, di un organismo indipendente di Valutazione composto di tre membri nominati dal Sindaco.
2. Il presente regolamento disciplina gli ambiti, i compiti ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Piacenza, di seguito nominato OIV e costituisce parte integrante del Regolamento di Organizzazione.

Art. 2
Ambiti di competenza

1. L'OIV opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo sia rispetto ai responsabili della gestione.
2. L'OIV esercita le proprie funzioni in relazione ai seguenti ambiti di competenza.
 - a) Misurazione e valutazione della performance dell'ente;
 - b) Valutazione della performance individuale e promozione della meritocrazia;
 - c) Valutazione delle posizioni;
 - d) Trasparenza dell'amministrazione e promozione dell'integrità;
 - e) Coerenza del sistema dei controlli.
3. Nello svolgimento delle proprie competenze l'OIV assume a riferimento le linee guida, le metodologie e gli strumenti predisposti dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 27/10/2009 n. 150 e s.m.i.
4. All'OIV possono essere attribuiti dal Sindaco ulteriori compiti da specificare nel provvedimento di nomina e nel Regolamento di organizzazione.

Art.3
Funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance

1. L'OIV, nell'ambito della più generale competenza in tema di monitoraggio del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'ente, svolge le seguenti funzioni:
 - a) Fornisce contributo metodologico alla definizione di idonei strumenti di misurazione e valutazione della performance;
 - b) Supporta l'amministrazione ad adottare strumenti e processi idonei a mantenere un collegamento costante tra i diversi livelli di pianificazione e programmazione;
 - c) Monitora periodicamente il sistema di misurazione e valutazione della performance supportando l'amministrazione ad adottare e aggiornare, con apposito provvedimento, un Documento recante indicazione delle modalità del funzionamento del sistema.
 - d) Analizza il livello di evoluzione del ciclo di gestione della performance ed individua le aree di miglioramento, da tradursi in obiettivi da inserire nel Piano della Performance;
 - e) Fornisce contributo metodologico al processo di elaborazione del Piano della Performance;
 - f) Valida la relazione sulla Performance, assicurandone la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
 - g) Verifica i risultati e le buone pratiche di promozione dell'equilibrio di genere;
 - h) Verifica periodicamente il livello di benessere organizzativo del personale dell'Ente.

Art. 4

Funzioni in materia di valutazione della performance individuale e promozione della meritocrazia

1. L'OIV, nell'ambito della più generale competenza in tema di valutazione del personale e promozione della meritocrazia, svolge le seguenti funzioni:

Fornisce contributo metodologico alla definizione di idonei strumenti di valutazione della performance individuale.

 - a) Supporta l'amministrazione nel processo di valutazione della performance individuale
 - b) Propone al Sindaco, sulla base della metodologia approvata dalla Giunta, la valutazione annuale del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei dirigenti;
 - c) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione della performance individuale di tutto il personale, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito, professionalità, premialità e differenziazione delle valutazioni.
2. Le valutazioni dei dirigenti, delle posizioni organizzative e delle alte professionalità tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.
3. L'OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione della proposta di giudizio non positivo nei confronti del dirigente o della posizione organizzativa o alta professionalità, acquisisce in contraddittorio le valutazioni dell'interessato.
4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l'esercizio finanziario.
5. L'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati può richiedere l'elaborazione di documenti, relazioni o altro e svolgere incontri di approfondimento con i dipendenti dell'ente.

Art.5

Funzioni in materia di valutazione delle posizioni

1. L'OIV, nell'ambito della più generale competenza in tema di valutazione delle posizioni, svolge le seguenti funzioni:
 - a) Fornisce contributo metodologico alla definizione di idonei strumenti di valutazione delle posizioni;
 - b) Contribuisce alla pesatura delle posizioni apicali dell'ente, formulando relativa proposta alla Giunta.

Art.6

Funzioni in materia di trasparenza e promozione dell'integrità

1. L'OIV, nell'ambito della più generale competenza in tema di trasparenza e promozione delle integrità svolge le seguenti funzioni:
 - a) Monitora il livello di trasparenza assicurato dall'amministrazione in relazione alle proprie attività ed al livello di performance raggiunto;
 - b) Promuove ed attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al Titolo II della D. Lgs. 150/2009;
 - c) Supporta il Segretario Generale nella definizione e nel monitoraggio del piano triennale di prevenzione della corruzione e supporta l'Amministrazione nell'adozione del piano stesso.

Art.7

Funzioni in materia di coerenza del sistema dei controlli

1. L'OIV nell'ambito della più generale competenza in tema di verifica della coerenza del sistema dei controlli, svolge le seguenti funzioni:
 - a) Valuta il funzionamento e l'integrità del sistema dei controlli interni;
 - b) Propone l'integrazione dei diversi strumenti di controllo degli Organi di indirizzo politico-amministrativo, dei dirigenti e dell'organizzazione nel suo insieme;
 - c) Comunica tempestivamente le criticità riscontrate in tema di controlli ai competenti organi di indirizzo politico-amministrativo;
 - d) Ricepisce le risultanze del controllo di regolarità amministrativa e contabile che sono trasmesse periodicamente a cura del Segretario Generale ai responsabili dei servizi ai Revisori dei Conti e al Consiglio Comunale;
 - e) Individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente;
 - f) Supporta la definizione e revisione di un sistema di controlli sulle società partecipate dell'Ente.
2. L'OIV, ai sensi del comma 2 art. 14 D.Lgs. 27/10/2009 n.150, esercita attività di controllo strategico di cui all'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 286 del 1999, riferendone direttamente al Direttore Generale ed all'organo di indirizzo politico-amministrativo;
 - a) Monitora l'attuazione del Piano della Performance;
 - b) Elabora rapporti periodici, da sottoporre al Direttore Generale ed all'organo di indirizzo politico-amministrativo per la successiva predisposizione di deliberazioni di ricognizione di programmi dell'ente;
 - c) Verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie di concerto con il Direttore Generale, su richiesta della Giunta comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.
3. L'OIV verifica che i controlli interni siano ordinati secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8
Composizione e nomina

1. L'OIV è composto da tre componenti esterni di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo di management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. La nomina dei componenti esterni è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura selettiva di evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Regolamento.
3. A tale scopo viene bandito un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e successiva valutazione dei curricula. Nel corso dell'istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum, anche tramite un eventuale colloquio a cura del Sindaco o di suoi delegati.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, in particolare l'atto di nomina, i curricula ed i compensi dei componenti.
5. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire di norma il rispetto dell'equilibrio di genere.
6. La durata della nomina è triennale e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.
7. I candidati nominati devono far pervenire la propria accettazione entro 7 giorni dalla comunicazioni d'incarico.
8. E' facoltà del Sindaco revocare la nomina a componente dell'OIV, dandone preavviso di 30 giorni, in relazione ad assenze, non giustificate, ad almeno tre riunioni consecutive o, con provvedimento motivato, in caso di grave inadempienza. L'incarico può essere revocato anche in caso di sopraggiunta incompatibilità ai sensi dell'art. 9 commi 3, 4 e 5.
9. I componenti dell'OIV hanno facoltà di rinunciare al proprio incarico, dandone preavviso al Sindaco di almeno 30 giorni.
10. A seguito di cessazione delle funzioni per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno il compenso liquidato in rapporto alla frazione di anno in anno in cui l'attività è stata resa.
11. I componenti nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dall'incarico permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
12. A ciascuno dei componenti esterni viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nella deliberazione di nomina e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, che viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.

Art. 9
Requisiti dei componenti dell'OIV

1. I componenti dell'OIV devono possedere capacità manageriali e relazionali in grado di creare una visione condivisa e di favorire diverse modalità di lavoro, nonché essere in possesso di elevata professionalità nel campo del di management, della valutazione della performance e del personale delle amministrazioni pubbliche, desunta attraverso precedenti incarichi conferiti, pubblicazioni e/o docenze specifiche in materia ed altre evidenze dalle quali evincere il possesso della necessaria professionalità.
2. I componenti dell'OIV devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere cittadini italiani o dell'Unione Europea;
 - b) Essere in possesso del diploma di laurea specialistica o di laurea conseguita nel vecchio ordinamento degli studi universitari in ingegneria, economia, giurisprudenza;
 - c) Per laurea in discipline diverse è richiesto altresì un titolo di studio post universitario in profili afferenti ai settori dell'organizzazione e gestione del personale della Pubblica Amministrazione, del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della performance. In caso di possesso del titolo di cui al punto b), esso costituirà comunque titolo preferenziale;
 - d) In assenza di un titolo di studio post-universitario è necessario il possesso di un'esperienza di almeno cinque anni, in posizioni di responsabilità nella P.A. nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della organizzazione e gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance.
3. Non possono essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che hanno superato la soglia dell'età necessaria per l'accesso alla pensione.
 4. Non possono essere nominati componenti dell'OIV i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi, cariche politiche o in organizzazioni sindacali ovvero che hanno rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che hanno rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina.
 5. Non possono altresì essere nominati quali componenti dell'OIV:
 - a) il coniuge, i parenti ed affini fino al quarto grado rispettivamente del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e dei Revisori dei Conti;
 - b) i componenti del Consiglio dei Revisori dei Conti.

Art. 10

Funzionamento

1. L'OIV ha sede presso l'Ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. I componenti dell'OIV eleggono nel loro ambito il Presidente nella prima seduta. Il Presidente rappresenta l'OIV, ne convoca le riunioni, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano/a di età.
3. L'OIV si riunisce su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. Le sedute dell'OIV si tengono presso la sede dell'Ente almeno una volta ogni trimestre. L'OIV si riunisce inoltre per i lavori di istruttoria anche presso altre sedi identificate dal Presidente nell'ordine del giorno.
4. Specifiche sedute presso l'ente possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.
5. Le riunioni dell'OIV non sono pubbliche: ad ogni seduta, presso l'ente o altra sede, viene redatto un verbale. I verbali delle sedute sono approvati nella medesima seduta o nella seduta successiva e sono trasmessi al Direttore Generale, al Segretario Generale, e all'organo di indirizzo politico-amministrativo controfirmati da tutti i membri dell'OIV.
6. L'OIV adotta i propri atti sotto forma di pareri collegiali non vincolanti per l'ente.
7. Oltre ai pareri di cui al punto comma 7, l'OIV assume collegialmente i seguenti atti che sono pubblicati sul sito web dell'ente:

- a) Relazione annuale sul funzionamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa individuale;
 - b) Relazione di validazione della Relazione sulla performance adottata dall'ente;
 - c) Attestazione di assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità.
8. I pareri e gli atti dell'OIV sono controfirmati da tutti i membri e sono trasmessi al Direttore Generale, all'organo di indirizzo politico-amministrativo tramite un account di posta elettronica messo a disposizione dall'ente.

Art. 11

Struttura tecnica di supporto

1. Per le attività di cui agli articoli precedenti l'OIV si avvale di una struttura tecnica avente funzioni di supporto metodologico, operativo e di segreteria amministrativa.
2. La struttura di supporto all'OIV è definita dalla Giunta secondo le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione.

Art. 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al 4° comma dell'art. 10 dello Statuto del Comune di Piacenza, così come modificato e integrato.